

Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ACCORDO QUADRO
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CASSETTE ECOLOGICHE PER IL
CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
CODICE CIG 8240745DE4 – GARA N. 7712104





SILEA SPA



PARTE I – CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l'assegnazione di un Accordo Quadro, della durata pari ad anni quattro, ai sensi dell'art. 54, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura e l'installazione, nelle aree individuate da Silea, di un numero massimo di 50 cassette ecologiche per la raccolta differenziata presso i comuni soci di Silea, aventi le caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico.

Unitamente alla stipula dell'Accordo Quadro verrà sottoscritto un primo Contratto Applicativo relativo all'affidamento della fornitura di n° 10 unità, come sopra descritte, per un importo totale di spesa massima stimata, a base di gara, pari ad Euro 200.000,00+ IVA ed oneri della sicurezza pari ad Euro 6.000,00.

L'aggiudicazione dell'accordo quadro è subordinata all'adozione da parte dei comuni interessati dei provvedimenti di propria competenza relativi alla messa a disposizione dell'area sulla quale dovranno essere installate le cassette.

L'assegnazione dell'Accordo Quadro non costituisce in capo a Silea alcun vincolo e/o obbligo di stipulare i Contratti Applicativi successivi al primo, pertanto la mancata stipulazione di tali contratti non darà diritto all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro di pretendere alcunché da Silea, neppure a titolo di indennizzo. Tenuto conto che la quantità di cassette oggetto di acquisto da parte di Silea è puramente indicativa e non vincolante, i prezzi offerti devono essere remunerativi con riferimento a ciascuna cassetta.

L'aggiudicazione avverrà in lotto unico in ragione del fatto che la suddivisione della fornitura in più lotti a diversi fornitori genera spese aggiuntive sulle attività di acquisto, di logistica, di collaudo in accettazione, un maggior impegno ed onere per Silea in termini di gestione di commessa, di gestione delle attività di controllo e monitoraggio del fornitore, di gestione della manutenzione, formazione del personale, attrezzature manutentive e software.

L'assegnazione dell'appalto in unico lotto al medesimo fornitore pertanto nasce da ragioni di contenimento dei costi diretti ed indiretti relativi all'appalto, potendo ipotizzare una probabile economia di scala sul prezzo delle cassette oggetto di fornitura. L'importo a base di gara per ciascuna cassetta è pari a Euro/cad. 20.000,00 (ventimila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri della sicurezza pari a Euro/cad. 600,00. Tale importo comprende, in forza delle previsioni di cui al Capitolato Tecnico il costo per l'acquisto di una singola cassetta, l'installazione e tutte le altre attività accessorie.

Art. 2 - Importo dell'Accordo Quadro

Per ciascun Contratto verrà riconosciuto all'aggiudicatario il corrispettivo risultante dagli atti di gara, nei quali è stato specificato il prezzo di ciascuna cassetta nel suo complesso, per un importo complessivo contrattuale massimo, per la fornitura di n° 50 cassette pari a euro 1.000.000,00, oltre IVA ed oneri della sicurezza pari ad euro 30.000,00.

I prezzi unitari offerti, saranno fissi ed invariabili, per tutti i Contratti per i quali Silea ha richiesto la sottoscrizione tramite Pec entro i primi 4 anni di validità dell'Accordo Quadro, ~~mentre per~~ ~~VALMADRERA~~ ~~non essere~~ comunicazioni di richiesta di sottoscrizione dei Contratti oltre tale data, i prezzi potranno essere



pag. 2



SILEA SPA



aggiornati sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fatto 100 l'indice alla fine del quarto anno. I prezzi così rivalutati alla data di sottoscrizione dei vari Contratti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei Contratti stessi. I pagamenti saranno effettuati per tutti i contratti secondo le modalità previste nel primo Contratto Applicativo. L'importo dell'Accordo Quadro non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Art. 3 - Durata dell'appalto

L'Accordo Quadro avrà durata di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo oltre tale data le condizioni ivi previste cesseranno i loro effetti, fatti salvi i Contratti stipulati prima della scadenza dell'Accordo Quadro i quali manterranno la propria validità pur potendo avere termine anche successivamente alla scadenza del presente Accordo Quadro. Silea spa si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 180 (centottanta) giorni, mediante semplice richiesta scritta, con almeno un mese di preavviso, nelle more della procedura ad evidenza pubblica.

Per il primo contratto applicativo la fornitura e l'installazione completa delle 10 cassette sarà effettuata non oltre 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione al Fornitore dell'avvio della fornitura.

Si precisa che l'avvio della prima fornitura avverrà entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione anche in pendenza di sottoscrizione dell'accordo applicativo.

Le forniture di cassette successive alla prima dovranno essere effettuate con le cadenze identificate nei singoli Contratti Applicativi e comunque in un tempo non inferiore a 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio della fornitura.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile di Silea, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato, o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

Art. 4 - Contratto per ciascun ordine

La prima fornitura, per n. 10 cassette, viene affidata contestualmente alla stipulazione del presente Accordo Quadro mediante la stipula di apposito primo Contratto Applicativo per il corrispettivo e con le modalità stabilite nello schema di contratto allegato e che verrà completato, nelle parti mancanti, utilizzando i dati risultanti dalla gara.

Per ciascuno degli ordini successivi al primo sarà sottoscritto apposito Contratto Applicativo contenente le medesime statuizioni, salvo gli adattamenti necessari in relazione alle quantità, ai tempi di consegna, alle garanzie ed – eventualmente – a modifiche richieste dalla Silea rispetto alla fornitura proposta in gara e concordate così come precisato all'articolo seguente.

Gli ordini successivi al primo, benché autonomi ed eventuali, se impartiti, contribuiscono alla definizione quantitativa della fornitura, che si riterrà completata al collaudo definitivo dell'ultima cassetta di ogni singolo contratto. In tal caso i termini che originariamente non



pag. 3



SILEA SPA



degli ulteriori ordini saranno estesi a comprenderli. Anche i corsi di formazione del personale dovranno essere aggiornati per tener conto delle ulteriori necessità conseguenti a tali ulteriori ordinativi.

Art. 5 - Eventuale modifica condizioni di fornitura

Per le forniture successive alla prima, potranno essere negoziate nuove condizioni purché coesistano le seguenti circostanze:

- che le nuove condizioni siano giustificate da esigenze oggettive, sopravvenute o rese palesi da vicende connesse alla fornitura o all'evoluzione tecnico-costruttiva, il cui soddisfacimento sia imprescindibilmente connesso all'interesse pubblico perseguito da Silea o da suoi comuni soci;
- che le nuove condizioni non comportino variazioni di prezzo superiori al 20% di quanto offerto per la prima fornitura. Se la negoziazione avrà esito positivo, nel senso che le Parti giungeranno ad un accordo sulle modificazioni rispetto alla fornitura originaria, il contratto le riceverà. Se l'accordo non sarà raggiunto, Silea avrà la scelta tra impartire l'ordine senza alcuna variazione rispetto alle condizioni originarie, ovvero non impartirlo. Nel primo caso l'Appaltatore sarà obbligato ad accettare l'ordine, stipulando il contratto.

Art. 6 - Modalità di conferimento degli ordini successivi al primo

In un qualsiasi momento successivo alla stipulazione del presente Accordo Quadro e sino all'ultimo giorno della sua validità, Silea potrà ordinare all'Appaltatore la fornitura di ulteriori cassette anche con più ordini separati e di diversa consistenza, sino al limite massimo stabilito, mediante atto scritto da comunicarsi mediante PEC al domicilio dell'Appaltatore che risulta dall'epigrafe del presente atto o al diverso domicilio che fosse stato nel frattempo comunicato. L'atto dovrà contenere:

- l'indicazione dell'oggetto della fornitura;
- l'indicazione del prezzo, aggiornato secondo quanto sopra stabilito;
- l'indicazione dei termini di consegna negoziati;
- l'eventuale indicazione di varianti e l'invito alla negoziazione specificando tempo e luogo;
- l'assegnazione di un termine per la sottoscrizione del contratto.

La mancata ingiustificata sottoscrizione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione di cui all'art. 12

Art. 7 - Modalità delle consegne e del montaggio e verifica delle forniture.

Il servizio di consegna è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, montaggio, posa in opera, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. Gli imballaggi dovranno, per quanto possibile, essere costituiti da materiali riciclabili. La ditta aggiudicataria è invitata a provvedere allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta.



pag. 4



SILEA SPA



Le operazioni di carico e scarico della merce saranno a carico dell'Appaltatore, pertanto quest'ultimo dovrà dotarsi di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

La data di consegna risulterà dalla bolla di consegna, mentre la regolarità della fornitura, conseguente alla verifica di funzionamento e della completa rispondenza di quanto consegnato e messo in opera, verrà attestata dalla certificazione di regolare fornitura emessa dal direttore dell'esecuzione, referente della Stazione appaltante, sul buono di lavoro redatto dagli addetti al montaggio ed installazione.

La firma posta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce, che sarà apposta dal direttore dell'esecuzione, indica la mera corrispondenza dei prodotti ricevuti rispetto a quelli indicati nella bolla stessa

Art. 8 - Referente

L'appaltatore dovrà indicare il nominativo del referente, il quale dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio responsabile del servizio.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso, l'appaltatore, conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti di Silea SpA che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

Il Responsabile di esecuzione del contratto per Silea SpA è il Responsabile Servizi esterni – Sig. Beniamino Bianco, il quale sarà il soggetto autorizzato ad impartire direttive in ordine alla gestione dell'appalto.

Il nominativo del referente (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati a Silea SpA prima dell'inizio della fornitura.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere di gradimento a Silea SpA che ne potrà chiedere la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all'appaltatore.

Art. 9 - Rispetto delle norme di sicurezza

Le attività che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Art. 10 Obblighi e oneri dell'impresa nei confronti del personale addetto

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

L'Appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni



pag. 5



SILEA SPA



imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

L'Appaltatore deve certificare a richiesta di Silea Spa l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nella fornitura oggetto dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Silea spa procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Appaltatore un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il predetto termine Silea spa procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Art. 11 - Normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è tenuto, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria a Silea SpA per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà di Silea SpA richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

Art. 12 - Cauzione definitiva

Al momento della stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva.

Oltre a quanto previsto nel contratto per le singole forniture, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Appaltatore costituisce cauzione, secondo le modalità previste all'art. 12.





SILEA SPA



103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del valore delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, esclusa la prima fornitura.

La cauzione garantisce la sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture ulteriori e, alla stipula di ciascuno di essi, sarà diminuita del corrispondente valore. La cauzione, nell'importo residuo, sarà restituita sei mesi dopo la scadenza del presente Accordo o all'atto in cui Silea dovesse risolverlo, o ancora all'atto della sottoscrizione del contratto applicativo che esaurirà l'importo previsto per l'Accordo Quadro.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che Silea avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

Silea ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui Silea abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art. 13 - Garanzie

L'Appaltatore garantisce che quanto fornito è esente da vizi e difetti che lo rendano non conforme a quanto stabilito nel presente Accordo Quadro o inadatto all'uso cui è destinato o che ne diminuisca la funzionalità e/o il valore per almeno 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni. In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni solari consecutivi al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per Silea.

Il tempo compreso tra la data della denuncia di Silea e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso e per ciascun Contratto, produrre nei termini e con le modalità ivi previste, una polizza assicurativa che tenga indenne Silea da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Silea a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni di proprietà di Silea o dei suoi Comuni Soci.

La suddetta polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi dalle cassette fornite dall'appaltatore, ivi inclusi i dipendenti di Silea o di ditte incaricate da Silea o da utenti del servizio, per cause dipendenti da vizi e difetti delle Casette.





SILEA SPA



Art. 14 - Consegna e Penalità

Per ogni giorno naturale di ritardo della consegna o della sostituzione della fornitura per difformità rispetto ai tempi previsti all'art.3 e dall'art.15, si applicherà una penale dell'1‰ (unopermille) sull'importo netto contrattuale di ogni singolo contratto applicativo.

Qualora il ritardo riguardi, non l'intera fornitura, ma uno o più delle cassette da fornire, la penale sarà calcolata comunque sul valore sull'importo netto contrattuale dell'intero contratto applicativo. La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto globale della fornitura. Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, Silea ha facoltà, pur applicando la penale massima, di rifiutare la fornitura, intendendosi, in tale caso, rescisso il contratto e restando inoltre incamerata a favore di Silea la cauzione definitiva prestata. Il termine di consegna potrà essere prorogato da Silea quando cause di forza maggiore dovessero impedirne il rispetto da parte dell'Appaltatore. Questo è tenuto a chiedere la proroga con apposita domanda prima della scadenza del termine di fornitura, precisando dettagliatamente e documentando i motivi che giustificano il ritardo.

In caso di mancata effettuazione della fornitura, di non conformità della stessa alle caratteristiche tecniche minime o incompletezza della stessa, Silea si riserva di procedere all'applicazione di una penale forfettaria, con importo da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, a seconda dell'entità e gravità dell'inadempimento

L'applicazione delle penali sopra indicate sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricevuta notifica della contestazione. Trascorsi i 5 (cinque) giorni o qualora le giustificazioni non risultino soddisfacenti, Silea, provvederà a detrarre l'importo delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo con relativo provvedimento.

Art. 15 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro trenta giorni dall'ultimazione della fornitura di ogni singolo contratto applicativo ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

La verifica deve accertare che i beni presentino i requisiti tecnici richiesti dal presente documento, dalle norme vigenti.

La regolare verifica delle forniture e la loro presa in consegna, non esonera comunque l'appaltatore da eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi durante la verifica ma vengano in seguito accertati.

Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche. In questi casi, l'affidatario ha l'obbligo di provvedere entro 10 giorni consecutivi alla sostituzione dei beni o delle sue componenti con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.





SILEA SPA



Art. 16 - Risoluzione del contratto

Qualora si verificassero da parte della ditta aggiudicataria inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, Silea Spa avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale o con l'ammontare del credito maturato dall'Appaltatore per le forniture rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Silea spa si riserva altresì la facoltà di richiedere indennizzi derivanti dall'inadempienza ed il rimborso dei maggiori costi derivanti dall'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più da Silea spa, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

Silea SPA, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a - in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Appaltatore non più idoneo a continuare la fornitura;
- b - in caso di cessione dell'azienda, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc a carico della ditta aggiudicataria;
- c - in caso di subappalto totale o parziale non preventivamente autorizzato;
- d - in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- e - nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui Silea non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- f - quando non vengano rispettati da parte dell'Appaltatore, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e alla legge 68 del 1999;
- g - in caso di reiterate forniture non conformi e/o reiterata inosservanza dei tempi di consegna, qualora il valore complessivo delle relative penali contestate e applicate al fornitore in corso d'esecuzione, superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h - in caso di accertamento, nel corso di validità del contratto, di almeno 2 (due) consegne ritenute inaccettabili;
- i - in qualsiasi caso di sospensione della fornitura per il rischio sia pregiudicata la gestione del servizio pubblico.
- l - violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni quindici, da trasmettere con PEC e in tale caso Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, potrà affidare la fornitura oggetto dell'appalto, all'Appaltatore che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa.

I maggiori costi della fornitura saranno addebitati all'Appaltatore.





SILEA SPA



L'Appaltatore non porrà alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni.

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, Silea si riserva di non affidare la fornitura, quindi risolvere il contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, per motivazioni di pubblico interesse.

Nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore.

Articolo 16 - Brevetti e diritto d'autore

La Stazione appaltante, non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'appaltatore utilizzi, dell'esecuzione dell'appalto dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Stazione appaltante, da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, incluse le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona nonché da tutte le spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 17 - Recesso

Silea SpA si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal presente contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 18 - Svincolo della cauzione definitiva

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine del periodo di durata del contratto e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere.

Art. 19 - Modalità e Tempi di pagamento

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione della fornitura prevista dal singolo contratto applicativo, tramite emissione di certificato di regolare esecuzione. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.





SILEA SPA



I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della fattura, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddeati, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 20 - Divieto di cessione del credito e del contratto

È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. E' vietata la cessione del contratto.



Art. 21 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di



SILEA SPA



cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Art. 23 - Rispetto principi Codice Etico e P.T.P.C.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L'Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualità ambiente e sicurezza.

La violazione di tale impegno comporta l'automatica esclusione dal presente incarico.

Art. 24 - Idoneità Tecnico Professionale.

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI). Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

Art. 25 – Sistema di Gestione Integrato Aziendale e procedure.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

La società dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.

Art. 26 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Silea Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.





SILEA SPA



L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 27 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda al D.Lgs. 50/2016 a alle leggi in vigore in materia.





SILEA SPA



PARTE II – CAPITOLATO TECNICO

CARATTERISTICHE MINIME DELLE CASETTE

Art. 28 - Struttura

Dimensioni: 4 x 5 mt

Altezza al colmo: 270 cm

Materiale: legno di abete impregnato in autoclave ad alta pressione con sali di cromo ecologici, il procedimento di impregnazione in autoclave permette al legno di resistere a lungo tempo alle aggressioni provenienti dall'ambiente esterno

Struttura portante in legno lamellare GL24 h

Pareti in perline spessore mm 32 (no incastro a block house)

Tetto a 2 falde con copertura in tegole canadesi

N. 1 portone d'ingresso doppio per lo svuotamento

N. 1 porta laterale per l'ingresso degli utenti

N. 1 finestra per l'illuminazione naturale

Gronde e pluviali in pvc testa di moro

Ferramenta e viteria in acciaio zincato

Il terminale che attiva l'apertura della porta di ingresso deve avere caratteristiche adatte al posizionamento OUTDOOR.

Per ragioni di sicurezza l'alimentazione deve essere in bassa tensione.

Il terminale deve prevedere la presenza del GPRS per il download/upload dati, inclusa la sim dati con costi (anche di traffico dati).

Preferibilmente deve avere un solo lettore tessere multifunzione al fine di semplificare le operazioni all'utente e ridurre i costi di manutenzione. Gli strumenti per riconoscere gli utenti sono i seguenti:

1. Tessera Silea RFID - è richiesta la lettura del chip RFID
2. Tessera Carta Regionale dei Servizi - è richiesta la lettura dei contatti chip esterni
3. Tessera Carta Nazionale dei Servizi/Tessera sanitaria - è richiesta la lettura dei contatti chip esterni e contestualmente del chip RFID laddove presente sulle ultime edizioni rilasciate
4. QRCode - è richiesta la lettura tramite del codice QRCode per altro tipo di necessità

Ulteriori caratteristiche tecniche minime:

- Chassis con apertura a leggio per una facilitazione in fase di intervento;



pag. 14



SILEA SPA



- Elettronica di comando realizzata con il modulo GPRS integrato, la scheda elettronica deve essere priva di ventole (fanless);
- Elettronica dotata di funzione WDT (watch dog timer): questa funzione permette all'elettronica di resettare in modo automatico eventuali "blocchi" del SW.
- Una microSD dove sono memorizzati: sistema operativo, SW, dati relativi agli accessi effettuati dall'utenza, access-list (lista utenti abilitata all'ingresso) , parametri di configurazione; questo permette in caso si renda necessaria la sostituzione dell'elettronica di migrare ad una nuova scheda elettronica con estrema facilità ed in tempi brevi.
- Un unico modulo di alimentazione.
- Il modulo di alimentazione deve integrare la funzione UPS che consente il funzionamento del controllo accessi in caso di breve interruzione dell'alimentazione elettrica.
- Telemetria e teleassistenza integrate, permettono di controllare il funzionamento del controllo accessi da remoto, di effettuare gli aggiornamenti e di risolvere possibili problemi.

Art. 29 - Fornitura minima per videosorveglianza

Telecamera interna

telecamera esterna

Videoregistratore HD 1TB

Software videosorveglianza accessibile da remoto (dal Comune, da Silea o da Pubblica Sicurezza) attraverso portale web configurato e messo a disposizione dall'appaltatore.

Art. 30 - Software Gestionale per la Gestione degli Utenti

L'appaltatore dovrà rendere disponibile a Silea SpA e ai Comuni interessati un portale web, che opportunamente configurato dall'appaltatore, renda possibile ai Comuni, la piena autonomia nell'inserimento delle utenze abilitate ad accedere al servizio della casetta.

Il portale deve essere reso disponibile in cloud, funzionante da qualsiasi postazione connessa ad internet, senza limitazioni di numero di utenti, così da fornire il miglior servizio informatico per le diverse Amministrazioni.

Il portale deve ricevere in automatico i movimenti effettuati presso la Casetta, immediatamente disponibili per una semplice e facile consultazione da parte dei Comuni e di Silea SpA.

I dati relativi alla gestione degli accessi devono poter essere letti da SW e sistemi diversi anche via web mediante apposite API messe a disposizione dall'appaltatore.

All'appaltatore sarà richiesta adeguata formazione ai Comuni, anche in forma associata, per l'utilizzo del portale web .

